



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

MEDIAZIONE TRIBUTARIA NON PERFEZIONATA PER OMESSO PAGAMENTO E TUTELA GIURISDIZIONALE: NESSUNA PRECLUSIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

- Sentenza del 25/11/2025, dep. 11/05/2026, n. 72/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, sez. 1
- Pres. Pezone
- Rel. Mondello

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Processo tributario – Accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17-*bis* d.lgs. n. 545/1992 – Mancato pagamento della somma dovuta da parte del contribuente – Proponibilità del successivo ricorso – Ammissibilità – Sussistenza.

Massima

In tema di contenzioso tributario, la mancata conclusione dell'accordo di mediazione di cui all'art. 17-*bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – per effetto del mancato pagamento, nei termini, delle somme dovute dal contribuente a perfezionamento della procedura – non comporta l'inammissibilità né la preclusione dell'impugnazione dell'atto impositivo, atteso che il perfezionamento della mediazione richiede, quale condizione indefettibile, l'integrale versamento di quanto concordato, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato art. 17-*bis*. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in difetto di tale adempimento, la procedura si considera non perfezionata e resta ferma la piena esperibilità della tutela giurisdizionale mediante ricorso dinanzi al giudice tributario avverso l'avviso di accertamento, nel rispetto dei termini processuali di cui agli artt. 21 e 22 del medesimo decreto).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 17-*bis*
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 18
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 20



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Vedi

- Non si rinvencono precedenti in termini

Anno pubb.

2026